

STATUTO

GESTOR FOOD IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRANI BA VIA TASSELGARDO
36/38/40

Numero REA: BA - 628827

Codice fiscale: 08470050728

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

N. 36903 di Repertorio	N. 22047 di Raccolta	
Allegato "A"		
GESTOR FOOD S.R.L.IMPRESA SOCIALE		
STATUTO		
Articolo 1)		
1.1 La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata "Gestor Food Impresa Sociale s.r.l." è regolata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.		
1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli, ma deve contenere l'indicazione "impresa sociale", della quale deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza.		
Articolo 2)		
2.1 La Società ha sede legale in Trani.		
2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie anche altrove, sia in Italia che all'estero.		
2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistente, di indirizzo di posta elettronica.		

	Articolo 3)	
	3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentu-	
	no) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa può essere proro-	
	gata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	Articolo 4)	
	4.1 La Società esercita in via stabile e principale un'atti-	
	vità di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro	
	e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	4.2 In particolare la Società, nel rispetto di quanto previ-	
	sto alle lettere i) e p) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'organizzazione e ge-	
	stione di attività culturali, artistiche o ricreative di in-	
	teresse sociale, incluse attività, anche editoriali, di pro-	
	mozione e diffusione della cultura e della pratica del volon-	
	tariato e delle attività di interesse generale di cui al ci-	
	tato comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	nonché servizi finalizzati all'inserimento e/o al reinseri-	
	mento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone	
	di cui al comma 4 dello stesso art. 2 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112, nei limiti minimi e massimi di cui al successi-	
	vo comma 5.	
	4.3 Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società	

	in via stabile e principale. Per attività principale si in-	
	tende, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112, quella per la quale i ricavi sono superiori al	
	settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.	
	4.4 In via secondaria e strumentale, la Società può svolgere	
	attività diverse rispetto all'attività che costituisce il	
	suo oggetto principale. In particolare, la Società si propo-	
	ne di promuovere e gestire servizi, attività e progetti con-	
	nessi e accessori alle attività di cui al presente statuto,	
	se utili e funzionali al perseguimento degli scopi statuta-	
	ri, ivi comprese le attività commerciali (anche on-line),	
	del terziario avanzato e della produzione. Tali attività di-	
	verse saranno svolte secondo i criteri e i limiti prescritti	
	ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	4.5 La Società potrà altresì, in via strumentale, compiere	
	tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto so-	
	ciale e così fra l'altro: effettuare operazioni mobiliari,	
	immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipoteca-	
	rie, compresi l'acquisto, la vendita, la locazione e la per-	
	muta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti im-	
	mobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (con-	
	cedendo le opportune garanzie mobiliari e immobiliari) con i-	
	stituti di credito, banche, società, enti pubblici, privati	
	e con gli stessi soci, purché nel rispetto delle norme vigen-	

	ti in materia di raccolta del risparmio verso i soci e dei	
	criteri stabiliti dal CICR; partecipare a consorzi e raggrup-	
	pamenti temporanei di imprese; assumere partecipazioni o in-	
	teressenze in altre società aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, con esclusione delle attività di cui al-	
	la legge n.1/1991, delle attività professionali cosiddette	
	"protette" e, in generale, di ogni attività per la quale so-	
	no prescritti requisiti non posseduti dalla società.	
	La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione	
	con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità	
	di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	4.6 È espressamente escluso che la Società possa limitare,	
	anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in fa-	
	vore dei soli soci.	
	4.7 La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le impre-	
	se che operano nel settore in oggetto.	
	Articolo 5)	
	5.1 Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (Euro ventimila	
	virgola zero zero), suddiviso in quote ai sensi di legge.	
	5.2 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanzia-	
	menti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di	
	rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peral-	
	tro inteso che la concessione di tali modalità di finanzia-	
	mento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si conside-	

	rano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo	
	non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed	
	il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti	
	dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	5.3 I conferimenti possono farsi anche mediante beni in natu-	
	ra o crediti, nonché attraverso ogni altro elemento dell'at-	
	tivo suscettibile di valutazione economica.	
	5.4 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.	
	5.5 In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, è vietato qualunque tipo di di-	
	scriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i	
	diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma	
	giuridica di società a responsabilità limitata della Società.	
	Articolo 6)	
	6.1 Nel caso in cui uno dei soci voglia alienare in tutto o	
	in parte la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta	
	per raccomandata con indicazione del prezzo e delle modalità	
	di pagamento, agli altri soci i quali, entro il termine di	
	trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno	
	esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni e	
	proporzionalmente alle quote già possedute inviando dichiara-	
	zione scritta al cedente e all'organo amministrativo della	
	Società. Le quote per le quali il diritto di prelazione non	
	sia esercitato in tutto o in parte potranno essere acquista-	

	te dagli altri soci con i medesimi criteri di ripartizione.	
	Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, il che si presume in mancanza di risposta	
	scritta nel predetto termine di trenta giorni, il socio pro-	
	ponente potrà cedere a terzi le proprie quote alle condizio-	
	ni comunicate. Le predette norme non si applicano ai trasfe-	
	rimenti di quote per atto <i>inter vivos</i> effettuati da un socio	
	a favore del proprio coniuge o dei suoi ascendenti o discen-	
	denti in linea retta.	
	6.2 In caso di morte del socio, la società continuerà il rap-	
	porto sociale con gli eredi o legatari consenzienti del so-	
	cio deceduto, previo consenso espresso dall'Assemblea dei so-	
	ci a maggioranza semplice da manifestarsi entro 18 mesi del	
	decesso. In tal caso le quote sono indivisibili tra gli aven-	
	ti causa e i diritti dei contitolari devono essere esercita-	
	ti da un rappresentante comune nominato secondo le modalità	
	previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. In	
	mancanza del consenso espresso dall'Assemblea, la Società li-	
	quiderà, agli eredi o legatari del socio deceduto, la quota	
	entro 18 mesi dalla data di convocazione dell'Assemblea chia-	
	mata a decidere la continuazione, con riferimento al valore	
	del patrimonio netto alla data del decesso stesso secondo le	
	modalità previste dell'ultimo comma dell'articolo 2473 del	
	C.C..	
	6.3 Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, nel	

	caso in cui nessun socio intenda esercitare il diritto di	
	prelazione nell'acquisto, il trasferimento delle quote di	
	partecipazione è subordinato al gradimento espresso dall'or-	
	gano amministrativo, che lo esprime senza finalità discrimi-	
	natorie e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 1	
	dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; in caso di di-	
	niego del gradimento, l'organo amministrativo dovrà indicare	
	altro soggetto che possa rendersi cessionario della quota,	
	fermo comunque restando il diritto di recesso da parte del	
	socio che intende cedere la sua quota.	
	6.4 L'esclusione del socio è decisa, nei casi previsti dalla	
	legge, dall'organo amministrativo. Il procedimento deve con-	
	cludersi entro e non oltre il termine di 90 giorni, deve es-	
	sere ispirati ai principi di cui al comma 1 dell'art. 8 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e resta in ogni caso salvaguarda-	
	to il diritto del socio escluso ai gravami di legge.	
	Articolo 7)	
	7.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un	
	trattamento economico e normativo inferiore a quello previ-	
	sto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo	
	51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differen-	
	za tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può es-	
	sere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla	
	retribuzione annua lorda.	
	7.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere	

	corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaran-	
	ta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifi-	
	che, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente	
	comma.	
	7.3 È ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo im-	
	piegati nella Società. Le prestazioni di attività di volonta-	
	riato devono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non	
	concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta ec-	
	cezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni	
	e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stes-	
	sa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbliga-	
	torie ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112. L'organo amministrativo può decidere i casi, le	
	modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri	
	rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società	
	sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli	
	atti della Società medesima.	
	7.4 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera	
	in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'at-	
	tività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività me-	
	desima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento a-	

	ziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'at-	
	tuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione me-	
	diante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro	
	rappresentanze, siano informati delle questioni di loro inte-	
	resse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in	
	grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisio-	
	ni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento de-	
	ve essere fatta menzione nel Bilancio Sociale di cui al com-	
	ma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	7.5 I lavoratori, sia subordinati che autonomi, i volontari,	
	i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipa-	
	no, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'As-	
	semblea che sia stata indetta per la trattazione delle que-	
	stioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti	
	le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi ero-	
	gati. Quando deve essere trattata una questione di diretto	
	interesse di ciascuna categoria, un rappresentante dei lavo-	
	ratori e/o un rappresentante dei volontari e/o un rappresen-	
	tante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale,	
	hanno diritto di partecipare all'Assemblea.	
	Articolo 8)	
	8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-	

	la loro approvazione.	
	8.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina dell'organo di controllo e del Revisore legale	
	dei conti;	
	d) le modificazioni dello Statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una ri-	
	levante modificazione dei diritti dei soci;	
	g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la	
	determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	enti del Terzo settore nei limiti previsti dal comma 3	
	dell'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui al pun-	
	to 19.2 del presente Statuto;	
	i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	8.3 Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deli-	
	berazione assembleare.	
	Articolo 9)	
	9.1 L'Assemblea viene convocata dall' organo amministrativo	

	ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio	
	(entro centoventi giorni o, sussistendo i presupposti di leg-	
	ge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).	
	9.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'in-	
	dicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante racco-	
	mandata, anche a mano, o posta elettronica almeno otto gior-	
	ni prima dell'adunanza al domicilio stabilito all'articolo 3	
	del presente statuto. Nell'avviso di convocazione potrà esse-	
	re fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ulti-	
	ma non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la pri-	
	ma convocazione.	
	9.3 In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si repu-	
	ta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-	
	nenti in carica dell'organo amministrativo e dell'organo di	
	controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomen-	
	to.	
	9.4 L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale,	
	salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e	
	purché in Italia.	
	Articolo 10)	
	10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal	
	più anziano dei co-amministratori (in caso di amministrazio-	

	ne affidata ad uno o più amministratori) o dal Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza	
	e/o impedimento, dal vice Presidente, se nominato), ovvero,	
	in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'As-	
	semblea elegge un Segretario, anche non socio. L'assistenza	
	del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assem-	
	blea è redatto da un Notaio.	
	10.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimen-	
	to dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	Articolo 11)	
	11.1 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano au-	
	dio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione	
	che sia rispettato il metodo collegiale e che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare	
	le attività di cui al punto 10.2;	
	b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al soggetto	
	verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-	
	blari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazio-	

	ne sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di tra-	
	smettere, ricevere e visionare documenti;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio collegati o audio-video collegati - a cura della Società	
	- nei quali gli intervenienti possono affluire.	
	11.2 Il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzan-	
	te devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luo-	
	go; in esso l'Assemblea si intende tenuta.	
	11.3 In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svol-	
	gimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea	
	può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in cia-	
	scuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. A-	
	naloga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo	
	svolgimento delle proprie funzioni.	
	Articolo 12)	
	12.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti a-	
	venti diritto di voto, nonché, per la trattazione delle mate-	
	rie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione con-	
	sultiva e senza diritto di voto di cui al punto 7.5 del pre-	
	sente Statuto.	
	12.2 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad inter-	
	venire in Assemblea possono farsi rappresentare, anche da un	
	non socio, mediante delega scritta da conservare fra i docu-	
	menti della Società.	

	Articolo 13)	
	13.1 A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura pro-	
	porzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio	
	non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può vota-	
	re.	
	13.2 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti.	
	13.3 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappre-	
	sentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti.	
	13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente	
	per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione sta-	
	bilità dal Presidente dell'Assemblea. È escluso il voto se-	
	greto.	
	13.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Nota-	
	io.	
	13.6 Le modificazioni dello Statuto devono constare da verba-	
	le redatto da un Notaio.	
	Articolo 14)	
	14.1 La Società è amministrata e da un Amministratore unico,	
	anche non socio, o da due o più amministratori anche non so-	

	ci, che agiranno, sui conforme indicazione in sede di nomi-	
	na, in via disgiuntiva secondo il disposto dell'articolo	
	2257 C.C. o congiuntiva secondo il disposto dell'articolo	
	2258 C.C., o da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	3 membri anche non soci. L'Assemblea delibera sulla scelta	
	del sistema di amministrazione e provvede alla elezione del	
	o degli Amministratori, determinando l'eventuale emolumento	
	da attribuire nel rispetto delle prescrizioni di legge. Qua-	
	lora vengano superati due dei limiti indicati nel comma 1	
	dell'art. 2435 bis c.c., almeno un componente del Consiglio	
	di Amministrazione dovrà essere nominato dai lavoratori che,	
	a qualunque titolo, prestino la loro opera in favore della	
	società, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112.	
	14.2 Non possono assumere la Presidenza del Consiglio di Am-	
	ministrazione né assumere la carica di Amministratore unico	
	o co-amministratore i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro	
	e di amministrazioni pubbliche.	
	14.3 Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi	
	restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momen-	
	to della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della	
	durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono riev-	
	leggibili.	
	14.4 Nel caso di determinazione di durata della carica, gli	

	Amministratori scadono alla data della Assemblea per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo-	
	ro carica.	
	14.5 Gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti	
	di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devo-	
	no aver riportato condanne penali per delitti, non devono a-	
	vere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pe-	
	na della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e	
	non devono avere una condotta morale manifestamente contra-	
	ria allo spirito dell'impresa sociale.	
	14.6 La rappresentanza della società spetta all'Amministrato-	
	re unico, in caso di nomina dell'Amministratore unico, o ai	
	co-amministratori con le stesse modalità con le quali è a lo-	
	ro conferito il potere di amministrare, in caso di nomina di	
	due o più amministratori. Nel caso di nomina del Consiglio	
	di Amministrazione, la rappresentanza è disciplinata dal suc-	
	cessivo art. 16.	
	Articolo 15) REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINI-	
	STRAZIONE	
	15.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Ammini-	
	stratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati	
	dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te articolo 14. La decisione di sostituzione deve essere ap-	
	provata dall'organo di controllo. L'Amministratore così nomi-	

	nato resta in carica fino alla successiva Assemblea.	
	15.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà	
	degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio	
	di Amministrazione si ritiene per intero decaduto. In tal ca-	
	so, gli Amministratori non venuti meno devono convocare d'ur-	
	genza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo am-	
	ministrativo. In mancanza, alla convocazione provvede il Col-	
	legio Sindacale.	
	15.3 La cessazione del Consiglio di Amministrazione per sca-	
	denza del termine ovvero per il caso di cui al comma prece-	
	dente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	15.4 Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consi-	
	glio di Amministrazione, l'organo di controllo deve convoca-	
	re d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio	
	di Amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione può	
	provvedere ciascun socio.	
	15.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia	
	provveduto con delibera dell'Assemblea, nomina tra i suoi	
	membri il proprio Presidente ed eventualmente un vice Presi-	
	dente nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stes-	
	so.	
	15.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia-	
	no richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi	

	gli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	15.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione,	
	purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con	
	prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomanda-	
	ta o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può	
	essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza,	
	escludendosi in tal caso la convocazione per lettera racco-	
	mandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulte-	
	riori termini e modalità di convocazione delle proprie adu-	
	nanze.	
	15.8 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi	
	e con le stesse modalità all'organo di controllo .	
	15.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-	
	siedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento	
	dal vice Presidente, se nominato.	
	15.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costitui-	
	to con la presenza della maggioranza dei propri componenti	
	in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	15.11 Spetta al Presidente della adunanza constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimen-	

	to dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	15.12 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per	
	audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio	
	collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che	
	sia rispettato il metodo collegiale e che:	
	(i) sia consentito al Presidente della adunanza di effettua-	
	re le attività di cui al precedente comma 15.11;	
	(ii) sia consentito al Presidente della adunanza e al sogget-	
	to verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della	
	riunione oggetto di verbalizzazione;	
	(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione e in maniera simultanea alla vota-	
	zione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di	
	trasmettere, ricevere e visionare documenti;	
	(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio collegati o audio-video collegati - a cura della So-	
	cietà - nei quali gli intervenienti possono affluire.	
	Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante de-	
	vono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso	
	la riunione si considera tenuta.	
	15.13 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devo-	
	no risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Se-	

	gretario o dal Notaio.	
	15.14 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono a-	
	dottate con deliberazione collegiale.	
	Articolo 16)	
	16.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri	
	per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad	
	eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto	
	sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.	
	16.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.	
	16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza generale della Società nei confronti dei ter-	
	zi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del	
	Presidente la rappresentanza generale della Società spetta	
	al vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di	
	fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.	
	16.4 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore cui	
	siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione alcuni	
	dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.	
	16.5 Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assun-	
	zioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche gene-	
	rali, ed institori.	
	Articolo 17)	
	17.1 Ai sensi dell'articolo 2397 del C.C. l'organo di con-	

	trolo, qualora ne ricorrano le condizioni, può essere mono-	
	cratico o collegiale; i componenti devono avere i requisiti	
	stabiliti dallo stesso articolo. L'Assemblea che procede al-	
	la nomina dell'organo di controllo ne fissa il compenso ed	
	all'occorrenza procede alla nomina del Presidente del Colle-	
	gio Sindacale.	
	17.2 L'organo di controllo svolge i compiti di cui al primo	
	comma dell'art. 2403 del c.c. e quelli di cui all'art. 10	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di mo-	
	nitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni	
	di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, nonché gli altri compiti attribuiti per	
	legge al Collegio Sindacale delle società per azioni. Del mo-	
	nitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione	
	del Bilancio Sociale di cui al comma 2 dell'art. 9 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	17.3 L'organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al	
	comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	17.4 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procede-	
	re ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine può chie-	
	dere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai	
	gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o	
	su determinati affari.	

	17.5 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi con	
	scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La	
	cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I Sindaci	
	uscenti sono rieleggibili.	
	17.6 Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112, nel caso in cui la Società superi per due eser-	
	cizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione lega-	
	le dei conti deve essere esercitata da un revisore legale o	
	da una società di revisione legale iscritti nell'apposito re-	
	gistro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei re-	
	visori legali.	
	Articolo 18)	
	18.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	18.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli	
	inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli arti-	
	coli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e deposi-	
	tare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel pro-	
	prio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo le li-	
	nee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e del-	
	le Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Ter-	

	zo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della na-	
	tura dell'attività esercitata e delle dimensioni della So-	
	cietà anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svol-	
	te.	
	18.3 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo procede alla formazione ed al deposito presso il regi-	
	stro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità	
	alle disposizioni di legge.	
	18.4 Il bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale sono	
	sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	il termine di cui al precedente punto 9.1.	
	Articolo 19)	
	19.1 La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio.	
	19.2 La Società può destinare una quota inferiore al cinquan-	
	ta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 3	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;	
	(ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	

	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo set-	
	tore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	soci della Società o società da questa controllate, finaliz-	
	zate alla promozione di specifici progetti di utilità socia-	
	le.	
	19.3 La Società può destinare una quota non superiore al tre	
	per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdi-	
	te maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti da-	
	gli enti e dalle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 15	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Ita-	
	lia Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le fina-	
	lità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	19.4 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti	
	del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche in-	
	diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collabora-	
	tori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-	
	li, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non propor-	
	zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli pre-	

	visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzio-	
	ne di dividendi dal comma 3 lettera a) del D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fonda-	
	tori, ai componenti gli organi amministrativi e di control-	
	lo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizza-	
	zione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano eroga-	
	zioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro	
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	
	nonché alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della lo-	

	ro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costi-	
	tuiscono l'oggetto dell'attività di interesse generale di	
	cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,	
	in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-	
	tro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite	
	può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'e-	
	conomia e delle finanze.	
	19.5 È ammesso il rimborso al socio del capitale effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-	
	miti di cui al precedente punto 19.2 del presente articolo.	
	Articolo 20)	
	20.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea de-	
	termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liqui-	
	datori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio	
	della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente riva-	
	lutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribui-	
	ti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni	
	o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	

	112, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art.	
	12 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	20.2 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessio-	
	ne di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assen-	
	za di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimo-	
	nio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti	
	risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di ammini-	
	strazione notificano, con atto scritto di data certa, al Mi-	
	nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intenzione	
	di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documen-	
	tazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27	
	aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari	
	della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di	
	un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un e-	
	sperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede	
	la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio	
	della Società, deve essere effettuata in modo da preservare	
	il perseguimento delle attività e delle finalità da parte	
	del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata	
	all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali e si intende concessa decorsi novanta giorni dal-	
	la ricezione della notificazione.	
	Articolo 21)	
	21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si appli-	
	cano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	

29 di 30

[illegible]